



**Rubrica:** Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

**Sottorubrica:** Decisione

**Data di pubblicazione:** SHAB 10.02.2021

**Numero di pubblicazione:** BH07-0000002098

**Ente di pubblicazione**

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

## Disposizione secondo l'art. 153 vORC, Camera di commercio Europa-Cina

**Organizzazioni interessate:**

Camera di commercio Europa-Cina  
CHE-455.407.040  
Via Serafino Balestra 33  
6900 Lugano

**Situazione iniziale:**

Decisione secondo l'art. 153 vORC

**Organo decisionale:**

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino  
Via Tognola 7  
6710 Biasca

**Indicazioni giuridiche complementari:**

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 segg. della vecchia Ordinanza sul registro di commercio in vigore fino al 31 dicembre 2020 (vORC) avviata nei confronti dell'associazione:

Camera di commercio Europa-Cina, Lugano (CHE-455.407.040),  
ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 vORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a vORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 vORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 vORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito,

l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento della persona giuridica, la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del vecchio Codice delle obbligazioni (vCO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 vCO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscosso un emolumento tra CHF 50.00 e 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 13 novembre 2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato l'associazione in oggetto a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 30 novembre 2020, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza l'associazione in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede e deve essere sciolta d'ufficio;

III. per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate e abbiano quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 300.00;

sulla base dell'art. 153b vORC, decide:

1. La Camera di commercio Europa-Cina, Lugano, è sciolta d'ufficio. Quali liquidatori sono nominati Yuhua Zhu, Dongchao Wang e Mingze Sun.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Camera di commercio Europa-Cina, in Lugano, CHE-455.407.040, associazione (Nr. FUSC 91 del 13.05.2019, Pubbl. 1004628712). Nuovo nome: Camera di commercio Europa-Cina in liquidazione. Nuovo recapito: L'associazione è priva del domicilio legale.

L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b vORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: Zhu, Yuhua, cittadino cinese, in Shanghai (CN), presidente, liquidatore, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale]; Wang, Dongchao, cittadino cinese, in Cinisello Balsamo (IT), vice-presidente, liquidatore, con firma collettiva a due con il presidente [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due con il presidente]; Sun, Mingze, cittadino cinese, in Wuxi (CN), membro e segretario, liquidatore, con firma collettiva a due con il presidente [finora: membro e segretario, con firma collettiva a due con il presidente].

3. L'emolumento per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 70.00, quello per la modifica delle funzioni a CHF 60.00 e quello per la cancellazione del domicilio legale a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 6.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 300.00 a carico di Yuhua Zhu, Dongchao Wang e Mingze Sun.

5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione nel registro di commercio e alla diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 396.00, sono posti solidalmente a carico dell'ente giuridico e di Yuhua Zhu, Dongchao Wang e Mingze Sun. A carico di Yuhua Zhu, Dongchao Wang e Mingze Sun è posta personalmente l'ammenda di CHF 300.00.

6. Ritenuto come tutti i membri della direzione non siano domiciliati in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b vORC).

La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione. Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

**Termine:** 30 giorni

**Scadenza del termine:** 12.03.2021

**Punto di contatto:**

Ufficio del Registro di commercio del Canton Ticino

Via A. Tognola 7

6710 Biasca